

Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese e interventi a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

ARTICOLI DA 49 A 72-TER¹

*del testo di conversione del DL 18/2020 "Cura Italia"
licenziato dal Senato il 9 aprile 2020*

<p>Art. 49 <i>(Fondo centrale di garanzia PMI)</i></p> <p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:</p> <p>a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;</p> <p>b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;</p> <p>c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di</p>	<p><i>Riguarda il fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese (Fondo PMI).</i></p> <p><i>Si prevede che per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto</i></p> <p><i>- la garanzia sia concessa a titolo gratuito;</i></p>
---	---	--

¹ Le integrazioni e modifiche alla formulazione originaria degli articoli di cui al DL 18/2020 sono indicate in corsivo e grassetto nel corpo del testo

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>copertura dell'80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;</p> <p>d) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;</p> <p>e) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;</p> <p>f) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;</p> <p>g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p>	<p>- l'importo massimo garantito per singola impresa sia elevato, nel rispetto della disciplina UE, a 5 milioni di euro;</p> <p>- per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.</p> <p>Si stabilisce, inoltre, che anche organismi privati possano contribuire ad accrescere la dotazione del Fondo di garanzia PMI.</p> <p>Il comma 3 dispone che le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85% della dotazione disponibile del Fondo.</p> <p>Il comma 4 stabilisce che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 141 del 2010, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella</p>
--	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>h) Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;</p> <p>i) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;</p> <p>j) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;</p> <p>k) sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione;</p> <p>l) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;</p> <p>m) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.</p> <p>2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".</p>	<p><i>misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 176 del 17 Ottobre 2014.</i></p> <p><i>Si eleva da 25.000 a 40.000 euro il limite massimo di un finanziamento perché possa rientrare nella disciplina del microcredito, fermi restando gli altri requisiti previsti.</i></p> <p><i>Il comma 6 autorizza, per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, l'innalzamento della percentuale massima della garanzia del Fondo per le nuove operazioni fino al maggior</i></p>
--	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 percento della dotazione disponibile del Fondo.</p> <p>4. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo III del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo III e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 Ottobre 2014, n. 176.</p> <p>5. All'articolo 111, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.</p> <p>6. Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto</p>	<p><i>limite consentito dalla disciplina dell'Unione europea qualora quest'ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data del 17 marzo 2020. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.</i></p> <p><i>Il comma 7 assegna per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, la somma di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p> <p><i>Il comma 8 estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p>
--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.</p> <p>7. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.500 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 80 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato. Le risorse necessarie ai fini dell'attuazione delle suddette misure possono essere individuate dal decreto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché ai sensi dell'articolo 126, commi 5 e 8, del presente decreto legge.</p>	<p><i>Il comma 9 demanda ad apposito decreto ministeriale la possibilità di introdurre misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese.</i></p> <p><i>Il comma 10, infine, rinvia all'articolo 126 ai fini della copertura degli oneri previsti dal presente articolo.</i></p>
--	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	
<p>Art. 49 bis <i>(Fondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020)</i></p> <p style="color: green; text-align: center;">Nuovo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 è concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi per un importo massimo per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 2. L'intervento di cui al comma 1 può essere esteso, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse di cui al comma 3, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle di cui al comma 1, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari. 	<p><i>Per un periodo di 12 mesi decorrente dalla data del 2 marzo 2020, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, la garanzia del Fondo PMI è concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi per un importo massimo per singola impresa di 2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>3. Per le finalità di cui al presente articolo al Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 50 milioni di euro per il 2020.</p> <p>4. Agli oneri derivanti dal comma, si provvede ai sensi dell'art. 126, comma 6-bis.</p>	<p><i>superino la percentuale massima di copertura dell'80%.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 50 <i>(Modifiche alla disciplina FIR)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;</p> <p>b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: «comma 499» le seguenti: «All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio»;</p> <p>2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".</p>	<p><i>Si dispone, tra l'altro, che all'azionista, che abbia subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in attesa della predisposizione del piano di riparto, possa essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40% dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 51 <i>(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)</i></p> <p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 	<p><i>I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo per la tenuta dell'elenco (d.lgs. n. 385 del 1993), sono deducibili dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del DL n. 269 del 2003 (si tratta dei contributi - pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati - che i confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente ed obbligatoriamente a tale fondo).</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 52 <i>(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed Esercizio delle attività di assicurazione e di</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente: "9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base." 	<p><i>Il comma 1, sostituendo il comma 9 dell'articolo 36-septies del Codice delle assicurazioni private, stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2019, l'aumento di cui al comma 8 (da apportare all'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio) è applicato quando differenza tra lo spread nazionale (country spread) corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio sia positiva e lo spread</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p><i>riassicurazione (Solvibilità II)</i></p> <p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>		<p><i>nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base (finora il livello era fissato a 100 punti base).</i></p>
<p>Art. 53 <i>(Misure per il credito all'esportazione)</i></p> <p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico interessato in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili. 	<p><i>Il comma 1 autorizza il MEF, al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione in settori interessati dall'impatto dell'emergenza sanitaria, a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro il 17 marzo 2020, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro,</i></p> <p><i>Il comma 2 dispone che la garanzia dello Stato sia rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa.</i></p>
<p>Art. 54, <i>(Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: 	<p><i>Il comma 1 consente, fino al 17 dicembre 2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244 del</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p><i>casa", cd. "Fondo Gasparrini") comma 1,</i></p> <p style="color: blue;">Approvato con modifiche</p>	<p>a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;</p> <p><i>b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Per l'accesso al fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;</i></p> <p><i>c. La sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147</i></p> <p>2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente: "478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione".</p>	<p><i>2007), l'ammissione ai benefici del Fondo anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (lett. a)), nonché l'accesso al Fondo senza la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (lett. b)).</i></p> <p><i>Il comma 4, per le finalità previste, assegna al Fondo Gasparrini di cui all'articolo 2, comma 475, della legge n. 244 del 2007, la somma di 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al DM n. 132 del 2010.</i></p>
--	---	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p><i>2 - bis all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ì, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente "c-bis sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito";</i></p> <p>3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo.</p> <p>4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.</p> <p>5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché del comma 1 e dell'articolo 26 del decreto legge n. 9/2020</p>	<p><i>Il comma 5 rinvia all'articolo 126 per la copertura degli oneri previsti dal presente articolo.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 bis (Fondo Simest)</p> <p style="text-align: center; color: green;">Nuovo</p>	<p>1. Le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.</p>	<p><i>Le disponibilità del Fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale, destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea (L. 394/1991) sono incrementate di 350 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 54 ter (Sospensione procedure esecutive prima casa)</p> <p style="text-align: center; color: green;">Nuovo</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di</p>	<p><i>Si dispone la sospensione, in tutto il territorio nazionale, per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, che</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	cui all'articolo 555 del Codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.	<i>abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.</i>
<p>Art. 54 quater <i>(sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)</i></p> <p>Nuovo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. 2. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono altresì sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. 	<p><i>Sono sospese per 9 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>le rate dei mutui, concessi in favore delle vittime dell'usura (art. 14. L. 108/1996)</i> - <i>le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura (art. 15, L. 108/1996)</i> <p><i>Le rate sospese sono rimborsate prolungando di 9 mesi il piano di ammortamento stabilito. Sono a carico del fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione. Sono altresì sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. L'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura è concesso inoltre alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale</i></p> <p><i>Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura il 20% dell'attivo di esercizio del Fondo</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 83, fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui e ai finanziamenti di cui ai commi precedenti.</p> <p>4. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108, l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 14.</p> <p>5. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, risultante alla data del 30 giugno 2020.</p>	<p><i>per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 55 <i>(Misure di sostegno finanziario alle imprese)</i></p>	<p>L'articolo 44-bis del decreto legge 3 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">Art. 44-bis</p> <p>1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può</p>	<p><i>Il presente articolo sostituisce il previgente articolo 44-bis del DL n. 34 del 2019 in materia di incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale.</i></p> <p><i>La novella normativa è volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati, sia di natura commerciale sia di finanziamento, con la possibilità</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:</p> <p>a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;</p> <p>b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4,</p>	<p><i>di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA), riferite a determinati componenti di reddito, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati ceduti a terzi.</i></p> <p><i>In tal modo si utilizzano anticipatamente i crediti d'imposta relativi alle DTA determinando nell'immediato una riduzione del fabbisogno di liquidità connesso con il carico fiscale, a vantaggio delle disponibilità di cassa aziendali da utilizzare nel presente periodo di emergenza sanitaria e rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.</i></p>
---	--	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.</p> <p>2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.</p>	
--	--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.</p> <p>5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.</p> <p>6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 56 <i>(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)</i></p> <p style="text-align: center;">Approvato con modifiche</p>	<p>1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</p> <p>2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <p>a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori se successive, a quella</p>	<p><i>Il comma 1 riconosce formalmente ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</i></p> <p><i>Il comma 2, al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19, consente alle imprese, come definite al comma 5, di avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;</p> <p>b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;</p> <p>c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.</p> <p>3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</p> <p>5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.</p>	<p><i>legislativo n. 385 del 1993 e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – diverse misure di sostegno finanziario di cui alle lettere a), b) e c).</i></p> <p><i>Il comma 3 prevede che la comunicazione di cui al comma 2 sia corredata della dichiarazione con la quale l'impresa autocertifica ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</i></p> <p><i>Il comma 4 prevede che possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.</i></p> <p><i>Il comma 5 intende per imprese, ai fini del presente articolo, le micro-imprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.</i></p> <p><i>Il comma 6 ammette, su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo</i></p>
---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di euro, garantisce:</p> <p>a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);</p> <p>b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);</p> <p>c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).</p> <p>Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario</p> <p>Nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.</p> <p>7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al</p>	<p><i>garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996.</i></p>
--	---	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.</p> <p>8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari dai soggetti finanziatori a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.</p> <p>9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.</p>	
--	--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.</p> <p>11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	
<p>Art. 57 <i>(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemologica mediante meccanismi di garanzia)</i></p>	<p>1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia</p>	<p><i>Il comma 1 stabilisce che le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="color: red; font-weight: bold; text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.</p> <p>2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.</p> <p>3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali. Le commissioni e i contributi di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo.</p> <p>4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662 del 1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'80% dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.</i></p> <p><i>Il comma 2 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e della relativa procedura di escussione, nonché l'individuazione dei settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia PMI.</i></p> <p><i>Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020.</i></p>
---	--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 58 <i>(Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. Fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta una sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.</p>	<p><i>La norma prevede fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 – Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea – la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 59 <i>(Disposizioni a supporto dell'acquisto da parte delle Regioni di beni necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19)</i></p>	<p>1. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, ferma restando l'operatività di sostegno all'esportazione prevista dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché' a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività, nonché' quelle connesse o strumentali. Le modalità operative degli interventi sopra descritti sono</p>	<p><i>La norma prevede che, limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative, a condizioni di mercato e beneficianti della garanzia dello Stato, in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni inerenti alla gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche a banche nazionali, nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.</p>	<p><i>organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e destinati al finanziamento delle suddette attività. Le modalità operative degli interventi in esame sono definite da SACE Spa, in base alle proprie regole di governo e nei limiti specifici indicati annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.</i></p>
<p>Art. 60 <i>(Rimessione in termini per i versamenti)</i></p> <p>Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.</p>	<p><i>Proroga al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle PP.AA., inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020.</i></p>
<p>Art. 61 <i>(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)</i></p>	<p>1. Per i soggetti di cui al comma 2, che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi:</p> <p>a) I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;</p> <p>b) I termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;</p>	<p><i>Stabilisce, in particolare, per i soggetti elencati al comma 2, che hanno che hanno domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato dei termini relativi a:</i></p> <p>- <i>versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Riformulato rispetto alla versione originaria del DL 18/2020</p>	<p>c) I termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai seguenti soggetti:</p> <p>a) Imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator,</p> <p>b) Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stati, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;</p> <p>c) Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;</p> <p>d) Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;</p> <p>e) Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;</p> <p>f) Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;</p> <p>g) Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici, e riserve naturali;</p> <p>h) Soggetti che gestiscono asili nido soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;</p> <p>i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;</p>	<p><i>d'imposta, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;</i> - <i>versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.</i> <p><i>I versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</i></p> <p><i>Inoltre, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un</i></p>
--	---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;</p> <p>m) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;</p> <p>n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;</p> <p>o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;</p> <p>p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;</p> <p>q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;</p> <p>r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;</p> <p>s) agli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite</p> <p>t) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.</p>	<p><i>massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.</i></p>
--	---	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. Salvo quanto disposto al comma 5, i versamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Nei medesimi termini sono effettuati anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020.

5. Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 61 bis (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020)</p> <p style="text-align: center; color: green;">Nuovo</p>	<ol style="list-style-type: none"> Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, l'articolo 16 bis, comma 5, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020, ad eccezione di quella di cui al comma 2, lettera c) che acquista efficacia dall'anno 2021". "Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 è prorogato al 5 maggio". 	<p><i>Modifiche all'art. 16-bis "Ampliamento delle categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e riordino dei termini dell'assistenza fiscale", comma 5 della legge 157 del 19 dicembre 2019 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili". Si dispone che l'articolo in parola acquisisce efficacia dal 1° gennaio 2020 e non 2021 come originariamente stabilito, ad eccezione della misura contenuta al comma 2, lett. c) che resta invariata. Il comma 2 del presente articolo modifica l'articolo 1, comma 1, D.lgs. 175/2014 "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" differendo il termine del 30 aprile al 5 maggio.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini 	<p><i>Il comma 1 dispone, in particolare, che per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio italiano sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Approvato con modifiche</p>	<p>relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 61-bis riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:</p> <p>a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;</p> <p>b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>3. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.</p> <p>4. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del</p>	<p><i>relative all'addizionale regionale e comunale, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020.</i></p> <p><i>Specifica che restano fermi i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al precedente comma 61-bis.</i></p> <p><i>Il comma 2 stabilisce che per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni con ricavi o compensi non superiori a 2 mln di euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 marzo 2020 elencati alle lett. a), b) e c).</i></p> <p><i>Ai sensi del comma 3 per le imprese e gli esercenti arti o professioni che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti dell'IVA si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi da essi percepiti.</i></p> <p><i>Si dispone, tra l'altro, nel restante articolato, che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale la sede legale o la sede operativa nel territorio italiano</i></p>
---------------------------------------	---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.</p> <p>5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonché' del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>6. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p> <p>7. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>	<p><i>con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge - che i ricavi ed i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 1973 da parte del sostituto d'imposta a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Coloro che si avvalgono di tale opzione rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi ed i compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e versano l'ammontare delle ritenute non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 senza sanzioni e interessi.</i></p>
---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Art. 62 bis <i>(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone e/o cose in servizio privato)</i></p> <p style="text-align: center; color: green;">Nuovo</p>	<p>1. Al fine garantire la continuità del servizio, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività di cui al Decreto Ministeriale n. 203 del 1° dicembre 2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”, al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 relativi agli impianti a fune” e s.m.i., e del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”, sono prorogati di dodici mesi, qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti dai citati decreti, ferma restando la certificazione da parte del direttore o del responsabile dell’esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l’esercizio pubblico.</p>	<p><i>Proroga di 12 mesi - qualora non sia possibile procedere alle verifiche ed al rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’Autorità di sorveglianza entro i termini previsti - delle attività di cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>al Decreto Ministeriale n. 203/2015 “Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone”,</i> - <i>al Decreto Dirigenziale 17 aprile 2012 “Proroghe dei termini di scadenza previsti dal D.M. 2 gennaio 1985, n. 23 relativi agli impianti a fune” e s.m.i.;</i> - <i>del Decreto Dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016, recante “Impianti aerei e terrestri. Prescrizioni tecniche riguardanti le funi”.</i>
---	--	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 63 <i>(Premio ai lavoratori dipendenti)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.</p> <p>2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 conoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>Il presente articolo dispone l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, e che, durante il periodo di emergenza sanitaria continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</i></p> <p><i>Esso non concorre alla formazione della base imponibile ed è rapportato ai giorni di lavoro svolti nella propria sede, nel predetto mese.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 64 <i>(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.</p>	<p><i>Le disposizioni in commento riconoscono un beneficio fiscale, sotto forma di credito di imposta, per il periodo di imposta 2020 ed in favore degli esercenti di impresa, arte o professione, nella misura del 50 per cento delle spese documentate sostenute per la sanificazione di ambienti e di strumenti di lavoro.</i></p> <p><i>Il credito spetta entro il limite massimo individuale di 20.000 euro.</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>La norma pone quindi un tetto di spesa complessivo pari a 50 mln di euro per l'anno 2020.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 65 <i>(Credito d'imposta per botteghe e negozi)</i></p> <p style="text-align: center;">Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</p> <p>2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p><i>2. - bis Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".</i></p>	<p><i>Ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.</i></p> <p><i>IL credito di imposta non si applica alle attività identificate come essenziali in quanto escluse dagli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'epidemia in atto. Il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.</i></p> <p><i>Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>2. - ter <i>Al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la riduzione del disagio abitativo, il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche e integrazioni, pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli istituito dall'art. 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 2014, n. 80 e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali ed adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.</i></p> <p>2. - quater <i>Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate, anche in applicazione dell'articolo 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modifiche e integrazioni. I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.</i></p> <p>3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi. Il comma 2 ter stabilisce, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse attribuite dalla L. 160/2019, per la riduzione del disagio abitativo, che il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione pari a complessivi 60 milioni di euro e il riparto dell'annualità 2020 del Fondo inquilini morosi incolpevoli e pari a 9,5 milioni di euro, sono effettuati entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. In deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali ed adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019.</i></p> <p><i>Il comma 2. - quater precisa che nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le regioni attribuiscono ai comuni le risorse assegnate e che I comuni utilizzano i fondi anche ricorrendo all'unificazione dei titoli, capitoli e articoli delle rispettive voci di bilancio ai fini dell'ordinazione e pagamento della spesa.</i></p>
---	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>Art. 65 bis (Art Bonus)</p> <p style="color: green;">Nuovo</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n, 106, dopo le parole “di distribuzione” aggiungere le seguenti: “dei complessi strumentali e di altri soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo”.</p>	<p>Modifiche all’art. 1, comma 1 del DL 31 maggio 2014, n. 83 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”.</p>
<p>Art. 66 (Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)</p> <p style="color: blue;">Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>2. Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p> <p>3. Ai fini della valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019.</p> <p>4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>L'articolo dispone che spetta una detrazione del 30% dall'imposta lorda sul reddito (IRPEF), per un importo non superiore a 30.000 euro, a vantaggio di soggetti persone fisiche ed enti non commerciali che effettuano, nell'anno 2020, erogazioni liberali in denaro ed in natura, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria in atto. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di agevolazioni fiscali per erogazioni e trasferimenti in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) le erogazioni liberali in parola</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

		<p>sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate.</p> <p>Alle erogazioni in natura in argomento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in tema di erogazioni liberali in natura in favore degli enti del terzo settore.</p>
<p>Art. 67 <i>(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)</i></p> <p>Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p> <p>2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3</p>	<p><i>L'articolo prevede, in particolare, sospensioni di termini in materia di attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione, e di contenzioso, da parte degli enti impositori.</i></p> <p><i>Nello specifico, la sospensione è disposta dall' 8 marzo al 31 maggio 2020.</i></p> <p><i>Lo stesso periodo di sospensione interessa i termini entro i quali devono essere rese le risposte alle istanze di interpello, anche dovute a seguito della presentazione di documentazione integrativa.</i></p> <p><i>La stessa sospensione riguarda il termine per la regolarizzazione delle istanze di interpello.</i></p> <p><i>La sospensione riguarda anche i termini previsti per i casi di adempimento collaborativo, in materia di procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, in tema di accordi preventivi per le imprese con</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.</p> <p>3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.</p>	<p><i>attività internazionali, nei casi di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale, per le procedure di ruling in relazione al regime opzionale di cui all'art. 1, commi da 37 a 43, della L. n. 190 del 2014 (c.d. patent box).</i></p>
--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 68 <i>(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)</i></p> <p style="text-align: center;">Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 1° maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.</p> <p><i>2. - bis Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini della sospensione di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.</i></p> <p>3. È differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17</p>	<p><i>Le disposizioni in commento provvedono alla sospensione dei termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a cartelle di pagamento emesse da agenti della riscossione, ad avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate ed avvisi di addebito da parte dell'INPS, ai sensi degli artt. 29 e 30 del DL n. 78 del 2010.</i></p> <p><i>Si prevede inoltre che la ripresa dei versamenti, da effettuarsi in unica soluzione, abbia luogo entro il mese successivo a quello del termine del periodo di sospensione, precisandosi che non si procede al rimborso di quanto già versato.</i></p> <p><i>La sospensione è disposta anche nei confronti di atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riferimento alle ingiunzioni fiscali emesse dagli enti territoriali ed agli avvisi di accertamento relativi ai tributi degli enti ed atti finalizzati alla riscossione delle loro entrate patrimoniali.</i></p> <p><i>È disposto il differimento al 31 maggio 2020 del termine del 28 febbraio 2020 per il pagamento rateale di quanto dovuto a seguito delle definizioni</i></p>
---	--	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>dicembre 2018, n. 136, nonché' all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.</p>	<p><i>agevolate delle cartelle di pagamento, nonché del termine del 31 marzo 2020, in relazione al pagamento rateale di carichi affidati all'agente della riscossione per taluni debitori che versano in particolari situazioni di grave e comprovata difficoltà economica.</i></p> <p><i>Le comunicazioni di inesigibilità relative agli anni 2018, 2019 e 2020, sono rispettivamente presentate entro il 31 dicembre degli anni 2023, 2024 e 2025.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 69 <i>(Proroga versamenti nel settore dei giochi)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.</p> <p>2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.</p>	<p><i>Si dispone il differimento al 29 maggio 2020 dei termini per il versamento del prelievo erariale unico (c.d. PREU) sugli apparecchi new slot (AWP) e video lottery (VLT) e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, unitamente agli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.</i></p> <p><i>In conseguenza della sospensione dell'attività delle sale Bingo non è dovuto il canone di cui all'articolo 1,</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono prorogati di 6 mesi.</p> <p>4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p>	<p><i>comma 636, della l. n. 147 del 2013 a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività. Sono inoltre prorogati di sei mesi i termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge n. 160 del 2019 e dagli articoli 24 (proroga gare scommesse e bingo), 25 (termine per la sostituzione degli apparecchi di gioco) e 27 (registro unico degli operatori del gioco pubblico) del DL n. 124 del 2019.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 70 <i>(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)</i></p> <p style="text-align: center;">Non modificato rispetto al DL 18/2020</p>	<p>1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 12</p>	<p><i>Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 71 <i>(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)</i></p> <p style="text-align: center;">Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Con decreto del Ministro e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p><i>Con il medesimo decreto il Ministro dell'economia e delle finanze definisce le modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate rilascia l'attestazione della menzione, che può essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicità.</i></p>	<p><i>Al comma 1 è stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 37, effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.</i></p> <p><i>Il comma 2 integra l'originaria versione del DL 18/2020 stabilendo una misura di premialità fiscale.</i></p> <p><i>Nasce il bollino blu per il realizzatore del dettato dell'art 53 della Carta Costituzionale, dunque per chi adempie agli obblighi tributari in una fase particolarmente complessa per la vita economica dei singoli e delle collettività.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 71 bis <i>(Donazione anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale)</i></p> <p style="text-align: center;">Nuovo</p>	<p>1. All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, dopo la lettera <i>d</i>) è inserita la seguente: “<i>d- bis</i>) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per</p>	<p><i>Modifiche e integrazioni all'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante “Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale”.</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari";</p> <p>b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono indicare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi delle lettere, <i>b) e c)</i> di cui al comma 3".</p>	
<p>Art. 71 ter <i>(Agevolazioni acquisto prima casa)</i></p> <p style="text-align: center;">Nuovo</p>	<p>1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.</p>	<p><i>Sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 dei termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.</i></p>
<p>Art. 71 quater <i>(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19)</i></p> <p style="text-align: center;">Nuovo</p>	<p>1. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le seguenti disposizioni in materia di:</p> <p>a) società di comodo, di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; b) società in perdita sistemica, di cui all'articolo 2, commi 36-<i>decies</i> e 36-<i>undecies</i> del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.</p>	<p><i>Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo (art. 30, L 724/1994 3 società in perdita sistemica (art. 2, DL 138/2011).</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p style="text-align: center;">Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà (aggiunto))</p> <p style="text-align: center;">Approvato con integrazioni</p>	<p>1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:</p> <p>a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;</p> <p>b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;</p> <p><i>b-bis) Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti. Il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, avvalendosi della rete estera di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti, può</i></p>	<p><i>Si istituisce nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, volto a:</i></p> <p><i>a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;</i></p> <p><i>b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;</i></p> <p><i>c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri</i></p>
--	---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p><i>altresì favorire la realizzazione di showroom permanenti all'estero finalizzati alla promozione del Made in Italy.</i></p> <p>c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;</p> <p>d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (<i>de minimis</i>).</p> <p>2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:</p> <p>a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;</p> <p>b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, e nei limiti delle</p>	<p>realizzate da altre PP.AA. mediante la stipula di apposite convenzioni;</p> <p>d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.</p> <p><i>I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato de minimis.</i></p> <p><i>Il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale e ICE possono istituire uffici periferici della medesima Agenzia nelle aree maggiormente colpite dall'emergenza COVID-19 al fine di promuovere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle filiere produttive più colpite nonché l'attrazione di ulteriori investimenti nonché favorire la realizzazione di showroom permanenti all'estero finalizzati alla promozione del Made in Italy.</i></p> <p><i>È inoltre, stabilito che, al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza</i></p>
---	---

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

<p>risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia.</p> <p>3. Le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di internazionalizzazione delle imprese adottate dalla Cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra le diverse finalità con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.</p> <p>4. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 126.</p> <p><i>4-bis. Al fine di sostenere i cittadini italiani all'estero nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali sono autorizzati i seguenti interventi:</i></p> <p><i>a) la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;</i></p> <p><i>b) la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità,</i></p>	<p><i>epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali è autorizzata:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la spesa di euro 1 milione per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per la tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei cittadini presenti all'estero in condizioni di emergenza, ivi inclusa la protezione del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale;</i> a) <i>la spesa di euro 4 milioni per l'anno 2020 ad integrazione delle misure per l'assistenza ai cittadini all'estero in condizioni di indigenza o di necessità, ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.</i> <p><i>È, inoltre, autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare.</i></p>
---	--

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p><i>ai sensi degli articoli da 24 a 27 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.</i></p> <p><i>4-ter. Nei limiti dell'importo complessivo di cui al comma 4-bis, lettera b), è autorizzata, fino al 31 luglio 2020, l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare;</i></p> <p><i>4-quater. Agli oneri derivanti dal commi 4-bis e 4-ter, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.</i></p>	
<p>Art. 72 bis (Sospensione pagamenti delle utenze)</p> <p style="color: green;">Nuovo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. 2. Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di 	<p><i>È prevista la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 da parte dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto- legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.</p>	<p><i>al ciclo integrato di gestione, dei rifiuti urbani.</i> <i>Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l'ARERA, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi individuando le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 72 ter <i>(Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati)</i></p> <p style="text-align: center; color: green;">Nuovo</p>	<p>1. I soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.</p>	<p><i>I soggetti beneficiari di mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Invitalia su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dal 2 marzo 2020, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare</i></p>

Officina del Senatore Luciano D'Alfonso

	<p>2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alla transazione già perfezionate con Invitalia alla data del 2 marzo 2020.</p> <p>3. Agli oneri in termini di fabbisogno derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis.</p>	<p><i>al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.</i></p>
--	---	---